DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2001

che modifica la decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 1614]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/487/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE [1], in particolare l'articolo 29,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [2], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [3], in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La presenza di residui nei prodotti di origine animale è oggetto di preoccupazione per la salute pubblica. Per questo motivo, devono essere approvati e periodicamente aggiornati piani di sorveglianza dei residui.

(2) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE, entro il 31 marzo di ogni anno i paesi terzi devono presentare alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per l'anno in corso e i risultati relativi all'anno precedente.

(3) La decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi [4], stabilisce anche le modalità per la modifica degli elenchi di stabilimenti riconosciuti nei paesi terzi.

(4) La decisione 2000/159/CE, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [5], elenca, in allegato, i paesi terzi che hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui, indicando le garanzie che ciascuno di essi offre quanto alla sorveglianza delle categorie di residui menzionate nell'allegato I della direttiva 96/23/CE. Pertanto, se tali garanzie mancano o sono insufficienti, gli elenchi di cui alla decisione 95/408/CE devono essere modificati conformemente alle modifiche apportate all'allegato della decisione 2000/159/CE.

(5) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui con i relativi risultati, ma occorrono valutazioni, informazioni complementari e ulteriori chiarimenti. In attesa di un'ulteriore valutazione, i paesi terzi in questione possono figurare nell'allegato della decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE.

(6) La decisione 2000/159/CE è stata aggiornata per la prima volta dalla decisione 2001/31/CE [6]. Taluni paesi terzi hanno presentato i loro piani di sorveglianza dei residui solo dopo l'adozione della decisione. In attesa di una ulteriore valutazione questi paesi terzi possono figurare nell'allegato della decisione 2000/159/CE per i prodotti interessati.

(7) La situazione di alcuni altri paesi terzi per quanto riguarda i piani di sorveglianza si è modificata dopo la pubblicazione della decisione 2001/31/CE. In attesa di un'ulteriore valutazione i paesi in questione possono figurare nell'allegato della decisione 2000/159/CE per prodotti interessati.

(8) Alla luce di quanto precede, è opportuno aggiornare l'allegato della decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE. La decisione 2000/159/CE dev'essere modificata conseguentemente.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
[2] GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.
[3] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[4] GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.
[5] GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.
[6] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 40.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/159/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

I piani di sorveglianza dei residui dei seguenti paesi terzi sono approvati in via provvisoria ai sensi della direttiva 96/23/CE relativamente agli animali o ai prodotti primari di origine animale contrassegnati con una «X» nella tabella.

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equidi	Pollame	Animali d'acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina di allevamento	Miele
AD	Andorra (1)	X	X		X								
AF	Afghanistan		X (2)										
AG	Antigua e Barbuda												
AL	Albania		X				X						
AM	Armenia												
AN	Antille olandesi												
AO	Angola												
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X
AU	Australia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AZ	Azerbaigian												
BA	Bosnia-Erzegovina												
BD	Bangladesh		X (2)				X						
BG	Bulgaria		X	X	X (3)	X		X			X	X	X
BH	Bahrein		X (2)										
BJ	Benin												
BR	Brasile	X	X (2)	X	X	X	X	X				X	X
BS	Bahama												
BW	Botswana	X											
BY	Bielorussia				X (3)		X						
BZ	Belize												
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X		X		X	X				
CI	Costa d'Avorio												
CL	Cile	X (2)	X	X	X (2)	X	X				X	X	X
CM	Camerun												

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equidi	Pollame	Animali d'acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina di allevamento	Miele
CN	Cina		X (2)	X (2)		X	X			X			X
CO	Colombia						X	X					
CR	Costa Rica		X (2)				X						
CU	Cuba						X						X
CV	Capo Verde												
CY	Cipro		X (2)	X (2)	X (3)	X	X	X	X	X	X	X	X
CZ	Repubblica ceca	X	X	X	X (3)	X	X	X	X	X	X	X	X
DZ	Algeria						X						
EC	Ecuador						X						
EE	Estonia	X	X	X	X (3)	X	X	X	X				X
EG	Egitto		X (2)										
ER	Eritrea												
ET	Etiopia												
FJ	Figi												
FK	Isole Falkland												
FO	Isole Færøer						X						
GA	Gabon												
GD	Grenada												
GH	Ghana												
GL	Groenlandia		X		X (3)						X	X	
GM	Gambia												
GN	Guinea												
GT	Guatemala						X						X
HK	Hong Kong (4)												
HN	Honduras		X (2)				X						
HR	Croazia	X	X	X	X (3)	X	X	X	X	X	X	X	X
HU	Ungheria	X	X	X	X (3)	X	X	X	X	X	X	X	X
ID	Indonesia						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equidi	Pollame	Animali d'acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina di allevamento	Miele
IL	Israele					X	X	X	X			X	X
IN	India	X (2)	X (2)				X		X				X
IR	Iran		X (2)				X						
IS	Islanda	X	X	X	X		X	X					
JM	Giamaica						X						
JP	Giappone		X (2)				X						
KE	Kenya												
KR	Corea del Sud					X	X						
KW	Kuwait		X (2)										
LB	Libano		X (2)										
LK	Sri Lanka						X						
LT	Lituania	X	X (2)	X	X (3)	X	X	X	X		X	X	X
LV	Lettonia	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
MA	Marocco		X (2)				X						
MD	Moldavia												
MG	Madagascar						X						
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5)	X	X		X (3)								
MM	Myanmar												
MN	Mongolia		X (2)										
MR	Mauritania												
MT	Malta	X	X	X	X (3)	X	X	X	X	X			X
MU	Maurizio						X						
MV	Maldive												
MX	Messico	X (2)	X (2)		X	X	X	X	X	X			X
MY	Malaysia					X (6)	X						
MZ	Mozambico												
NA	Namibia	X	X				X					X	
NC	Nuova Caledonia						X				X	X	

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equidi	Pollame	Animali d'acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina di allevamento	Miele
NG	Nigeria												
NI	Nicaragua	X (2)	X (2)				X						X
NO	Norvegia (7)	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
OM	Oman												
PA	Panama	X (2)	X (2)				X						
PE	Perù		X (2)			X	X						
PF	Polinesia francese												
PG	Papua Nuova Guinea												
PH	Filippine						X						
PK	Pakistan	X (2)	X (2)										
PL	Polonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PM	Saint-Pierre e Miquelon												
PY	Paraguay	X	X (2)										
RO	Romania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RU	Russia				X (3)							X (8)	
SB	Isole Salomone												
SC	Seicelle						X						
SG	Singapore (4)												
SH	Sant'Elena												
SI	Slovenia	X		X	X (3)	X	X	X	X	X	X	X	X
SK	Repubblica Slovacca	X	X	X	X (3)	X	X	X	X		X	X	X
SM	San Marino (9)	X		X									X
SN	Senegal												
SR	Suriname						X						
SV	Salvador												X
SY	Siria		X (2)										
SZ	Swaziland	X											
TG	Togo												

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equidi	Pollame	Animali d'acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina di allevamento	Miele
TH	Tailandia					X	X						
TM	Turkmenistan		X (2)										
TN	Tunisia		X (2)		X (3)	X	X				X	X	
TR	Turchia		X (2)			X	X	X					X
TW	Taiwan						X						
TZ	Tanzania												
UA	Ucraina				X (3)								
UG	Uganda												
US	Stati Uniti d'America	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X		X	X		X
UZ	Uzbekistan		X (2)										
VC	Saint Vincent e Grenadine												
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
YE	Yemen												
YT	Mayotte						X						
YU	Ex Repubblica federale di Iugoslavia	X	X	X	X (3)								
ZA	Repubblica sudafricana	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe	X					X					X	

(1) La prima stesura del piano di sorveglianza dei residui è stata approvata dal sottogruppo veterinario conformemente alla decisione n. 2/1999 del comitato misto CE/Andorra del 22 dicembre 1999 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84).
(2) Solo budellame.
(3) Esportazioni di cavalli vivi destinati alla macellazione (solo per il circuito alimentare).
(4) Paese terzo che utilizza soltanto materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti, per la produzione di alimenti.
(5) La denominazione esatta è ancora in fase di discussione presso l'ONU.
(6) Solo Malaysia peninsulare (occidentale).
(7) Piano di monitoraggio approvato ai sensi della decisione n. 223/96/COL dell'EFTA del 4 dicembre 1996 (GU L 78 del 20.3.1997, pag. 38).
(8) Solo per le renne provenienti dalla regione di Murmansk.
(9) Piano di monitoraggio approvato ai sensi della decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione CE-Repubblica di San Marino del 28 giugno 1994 (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).